

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI

ART. 1 Contenuto e fonti normative del regolamento

Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento della Consulta comunale dei cittadini secondo i principi indicati dall'art.8 del TUEL e del Capo III Titolo IV dello Statuto comunale.

ART. 2 Scopo

La Consulta comunale dei cittadini è un organismo liberamente costituito allo scopo di consentire ai cittadini di Castellina M.ma la partecipazione all'attività dell'amministrazione comunale.

ART. 3 Composizione

Viene costituita una consulta dei cittadini del capoluogo di Castellina M.ma ed una consulta di cittadini delle frazioni Le Badie.

La consulta dei cittadini del capoluogo di Castellina M.ma non ha limiti di partecipanti. Per la disciplina e l'organizzazione delle attività si avvale di un coordinamento di persone così composto:

- a) da n. 6 cittadini residenti nel territorio comunale iscritti nelle liste elettorali n. 1
- b) dal Sindaco o da un membro della Giunta Comunale da esso delegato

La consulta di cittadini della frazione Le Badie non ha limiti di partecipanti. Per la disciplina e l'organizzazione delle attività si avvale di un coordinamento di persone così composto:

- a) da n. 6 cittadini residenti nel territorio comunale iscritti nelle liste elettorali n. 2
- b) dal Sindaco o da un membro della Giunta Comunale da esso delegato

Non possono far parte della consulta i consiglieri comunali, gli assessori, ad eccezione del delegato del Sindaco, i dipendenti comunali, i revisori dei conti, i componenti di altri organismi del comune (commissioni ecc...)

L'insorgenza di una delle cause di incompatibilità determina la decadenza automatica dalla carica. I componenti della consulta partecipano ai lavori a titolo gratuito.

ART. 4 Elezione

- Ai fini di promuovere la massima partecipazione dei cittadini alla costituzione della Consulta, il Sindaco o l'Assessore delegato, mediante idonea forma di pubblicità, invita i cittadini e le associazioni a presentare domanda di partecipazione alla Consulta, precisando modalità e termini per la presentazione delle stesse.
- Nella prima seduta utile, le rispettive consulta del capoluogo e consulta delle frazioni, provvederanno all'elezione dei componenti il coordinamento della stessa, di cui all'art. 3 lett. a), scelti tra coloro che hanno presentato domanda e non presentano incompatibilità ai sensi dell'art. 3 secondo comma.
- L'elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato a non più di 2 nominativi.

ART. 5 Sede

La Consulta ha sede presso il Comune di Castellina Marittima. Le sue riunioni avvengono nei locali indicati dal Sindaco in accordo con i rispettivi coordinamenti di cui all'art. 3.

ART. 6 Durata

La Consulta dura in carica tre anni

Il Consiglio comunale può sciogliere in ogni momento la Consulta.

ART. 7 Presidente

La prima convocazione della Consulta (sia del capoluogo che quella delle frazioni) è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di elezione. Nel corso della prima seduta viene eletto il proprio Presidente tra i membri di cui all'art.3, lett. a).

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente più anziano d'età.

Il Presidente rappresenta la Consulta, assegna ai suoi componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, provvede alla convocazione fissando l'ordine del giorno, presiede i lavori e ne pubblica l'andamento, dichiara la decadenza dei componenti in caso di dimissioni, di incompatibilità sopravvenuta o manchino ingiustificatamente ad oltre tre sedute consecutive.

I Presidenti delle rispettive consulta del capoluogo e consulta delle frazioni organizzano, almeno una volta l'anno, incontri congiunti delle rispettive assemblee.

ART. 8 Funzionamento

Il funzionamento della Consulta è ispirato ai principi della snellezza e dell'efficacia rispetto agli scopi.

All'inizio della sua attività e successivamente, ove occorra, la Consulta stabilisce le modalità del suo funzionamento non disciplinate dal presente Regolamento, ad esempio in materia di modalità di convocazione e svolgimento dei lavori, potendo anche chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle proprie sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

La Consulta si riunisce di norma ogni tre mesi o comunque quando ne ravvisa la necessità il Presidente, almeno 1/3 dei suoi membri, almeno 1/3 dei Consiglieri comunali o il Sindaco, che ne faranno motivata richiesta scritta al Presidente.

ART. 9 Attribuzioni

La Consulta può:

- esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali, precisando che su nessun atto comunale è obbligatoria la richiesta del parere preventivo della Consulta;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti o per la loro modifica o applicazione;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- sollecitare risposte;
- suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
- richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività.

ART. 10 Decisioni

I pareri e le proposte della Consulta sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti e se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Essi saranno riassunti nella raccolta dei verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta individuato dal Presidente fra i componenti presenti, che lo trasmette al Sindaco non oltre 15 giorni dallo svolgimento di questa.

Il verbale contiene, oltre al testo integrale delle proposizioni assunte con l'indicazione del risultato delle relative votazioni sempre palesi, l'esposizione sintetica delle posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito in merito agli argomenti trattati.

ART. 11 Pubblicità

Le riunioni della Consulta sono rese note e sono pubbliche. I cittadini non iscritti che vi partecipano non hanno diritto di voto in merito agli argomenti trattati, ma il Presidente può concedere loro, disciplinandolo, diritto di parola.

I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito internet comunale.

ART. 12 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e necessario per il funzionamento della Consulta, si fa riferimento per quanto applicabile al Regolamento del Consiglio comunale di Castellina Marittima.

ART. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento è applicato in conformità dello Statuto.